



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTA la legge 26 febbraio 1992, n. 211 e successive modifiche ed integrazioni, recante *«Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa»*;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»*, che, all'articolo 1, comma 95, ha istituito un Fondo, da ripartire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»* e, in particolare, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021 che ha assegnato all'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili le risorse per il completamento degli interventi nel settore del trasporto rapido di massa;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»* che, con la sezione II, assegna ulteriori risorse sul capitolo 7400, piano di gestione 1, relativo al Fondo Investimenti e, in particolare, al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

CONSIDERATO che a seguito di risorse residue e dello stanziamento sopra indicato, risulta una disponibilità per il settore di € 931.513.704,69 sul capitolo n. 7400, piano di gestione 1;

VISTO l'articolo 11, comma 2-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, così come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di codice unico di progetto degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2026, n. 36 recante *«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.»*.

VISTA la delibera CIPE n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del codice unico di progetto (CUP) nelle fatture elettroniche emesse verso le pubbliche amministrazioni;

VISTO l'art. 19 del citato Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente il principio di unicità dell'invio secondo il quale *«ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Tale principio si applica ai dati relativi a programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di contratti pubblici soggette al presente codice e a quelle da esso escluse, in tutto o in parte, ogni qualvolta siano imposti obblighi di comunicazione a una banca dati o a un sistema informativo»*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, prevede l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di detenere e alimentare un sistema gestionale informatizzato contenente i dati necessari al monitoraggio della spesa per opere pubbliche e degli interventi correlati;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 febbraio 2013 con cui è stato disciplinato il dettaglio dei dati necessari per l'alimentazione del sistema di *"Monitoraggio delle opere pubbliche"*, nell'ambito della *"Banca dati delle amministrazioni pubbliche – BDAP"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 12 maggio 2016 con il quale sono state disciplinate le modalità di trasmissione dei documenti contabili alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP);

VISTO l'*"AVVISO n.2 per la presentazione di istanze per accesso alle risorse destinate al Trasporto Rapido di Massa ad Impianti Fissi"*, pubblicato il 16 maggio 2019 sul sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato al riparto delle risorse di cui all'articolo 1, comma 95 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

VISTO il Decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 464 del 22 novembre 2021, con il quale sono state assegnate, per interventi nel settore del trasporto rapido di massa, risorse per euro 660.660.678,33, di cui euro 563.506.554,23 destinati ai primi quattro interventi presenti nella graduatoria predisposta ai sensi dell'Avviso n. 2;

VISTO il Decreto dell'allora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 97 del 20 aprile 2022, con il quale sono state assegnate, tra l'altro, risorse per euro 333.168.049,81, per ulteriori interventi in graduatoria, nei limiti delle risorse disponibili;

CONSIDERATO, altresì, che nel richiamato Decreto Interministeriale n. 97/2022, al comma 2 dell'art. 2, si dispone che gli interventi di cui alla graduatoria dell'Avviso n. 2 non finanziati *"sono da considerarsi prioritari e saranno finanziati seguendo lo scorrimento della graduatoria con le risorse che si renderanno disponibili"*;

RITENUTO opportuno procedere in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del Decreto Interministeriale n. 97/2022, ricorrendo all'utilizzo di € 362.137.535,13 a valere sulle risorse attualmente disponibili sul capitolo 7400, piano di gestione 1;

CONSIDERATO opportuno rinviare al 31 dicembre 2025 il termine ultimo per l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante in luogo di quello previsto per gli altri interventi finanziati ai sensi dell'Avviso 2, fissato al 31 dicembre 2023 e al 30 giugno 2024 rispettivamente dal D.M. 464/2021 e dal D.M. 97/2022;

VISTA l'intesa della Conferenza unificata sancita nella seduta del 7 giugno 2023;

DECRETA

Articolo 1 **(Riparto delle risorse)**

1. Le risorse disponibili sul capitolo 7400, piano di gestione 1, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono ripartite tra gli interventi di cui all'allegato 1 al presente decreto, elencati in ordine di graduatoria, per un ammontare di € 362.137.535,13.
2. Con successivo provvedimento la Direzione per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile provvede all'impegno contabile delle risorse di cui al comma 1 coerentemente con lo stanziamento pluriennale previsto in bilancio.

Articolo 2 **(Modalità di utilizzo delle risorse)**

1. Le risorse assegnate sono utilizzate esclusivamente per la copertura delle spese inerenti all'intervento oggetto di finanziamento, riportate nel Quadro Economico di cui al successivo articolo 4.
2. In caso di variazioni del suddetto Quadro Economico che determinino ulteriori costi, il soggetto beneficiario provvede al reperimento dei finanziamenti necessari. Le variazioni del quadro economico devono essere desumibili dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 10 del presente decreto.
3. Il soggetto beneficiario, all'atto della sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante, deve produrre alla Direzione generale per il trasporto pubblico locale e regionale e la mobilità pubblica sostenibile la documentazione attestante la garanzia dell'effettiva sussistenza dell'eventuale cofinanziamento, se non coperto da ulteriore contribuzione statale. Tale documentazione deve essere desumibile dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 10 del presente decreto.
4. Le risorse assegnate non possono essere destinate alla copertura di oneri risarcitori o per contenzioso.
5. Gli oneri IVA sono ammessi a contributo solo se costituiscono un costo.

Articolo 3 **(Attuazione degli interventi)**

1. Per gli interventi di cui all'Allegato 1 l'assunzione dell'obbligazione giuridicamente vincolante per l'affidamento dei lavori deve essere conseguita entro il 31 dicembre 2025, pena la revoca delle risorse. Le risorse si intendono altresì revocate nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma di cui all'articolo 4, dovuto a fatti o atti che impediscano l'utilizzo delle risorse disponibili entro ventiquattro mesi dal termine previsto per la conclusione dell'intervento.
2. Le risorse eventualmente erogate in applicazione del presente decreto, dovranno essere riversate allo Stato, nei casi in cui si configurino le fattispecie di cui al precedente comma,

entro i 90 giorni successivi.

3. Gli interventi sono attuati, nel rispetto della normativa vigente, dai soggetti beneficiari direttamente o per il tramite di soggetti attuatori, opportunamente designati, a cui il soggetto beneficiario assicura un flusso di cassa per l'esecuzione dell'intervento che impedisca il maturare di qualunque onere per ritardati pagamenti.

Articolo 4

(Verifica delle progettazioni e valutazione di congruità della spesa)

1. Il soggetto beneficiario trasmette alla Direzione generale del trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile il progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento finanziato ai fini delle verifiche tecnico-economiche di competenza nonché il cronoprogramma delle attività fino al completamento dell'intervento; a seguito di tali verifiche verrà definito il Quadro Economico di riferimento per l'erogazione dei contributi. Tali informazioni devono essere desumibili dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 10 del presente decreto.
2. Il progetto di cui al comma precedente deve essere corredato di verifica ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 36/2023, qualora previsto dalla normativa vigente.
3. Il Ministero, entro 90 giorni dal completamento della documentazione progettuale di cui al comma 1, provvede a emettere il proprio provvedimento, a seguito delle verifiche tecnico-economiche di cui al medesimo comma 1.
4. Il soggetto beneficiario, o l'eventuale Soggetto Attuatore, mediante perizie, potrà disporre, conformemente alla normativa vigente, le variazioni che, in fase esecutiva, si dovessero rendere necessarie per la realizzazione dell'opera. Ogni eventuale variante in corso d'opera dovrà essere debitamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto della normativa vigente.
5. Le varianti sono trasmesse dal soggetto beneficiario alla Direzione Generale del trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile corredate da dichiarazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito alla natura delle stesse, ai fini di eventuali valutazioni da parte del Ministero.
6. In caso di eventuali ulteriori oneri che dovessero risultare necessari per la realizzazione di quanto previsto si applica il comma 2 dell'articolo 2.

Articolo 5

(Modalità di erogazione delle risorse)

1. Il soggetto beneficiario fa richiesta di erogazione del contributo di cui all'articolo 1 con istanza da presentare alla Direzione Generale del trasporto pubblico locale e regionale e della mobilità pubblica sostenibile corredata della documentazione contabile probatoria dell'avanzamento dei lavori.
2. Le richieste di erogazione dovranno essere presentate per le seguenti quote di contributo assegnato e nel rispetto delle specifiche condizioni indicate:
 - a) richiesta del 10 per cento del contributo assegnato, quale anticipo a seguito della pubblicazione del presente decreto;
 - b) richiesta del 10 per cento del contributo assegnato, quale anticipo a seguito della

sottoscrizione dell'obbligazione giuridicamente vincolante;

- c) richieste intermedie, con presentazione di fatture quietanzate, non inferiori al 5 per cento del contributo assegnato (fino al raggiungimento del 75 per cento del contributo), a copertura delle spese relative alle voci di costo inserite nel Quadro Economico di cui all'articolo 4. Qualora le richieste intermedie abbiano un valore complessivo superiore al 20 per cento del contributo, per la quota che supera tale percentuale, non è necessaria la presentazione della fattura quietanzata che dovrà essere trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti entro 90 giorni dal reintegro dell'anticipazione.
- d) richiesta del 5 per cento del contributo, a saldo, a seguito del certificato di collaudo dell'intervento e ad avvenuta rendicontazione, con fatture quietanzate, del 95 per cento del contributo.

- 3. Il contributo di cui all'articolo 1, è erogato sul conto di tesoreria unica del soggetto beneficiario, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio e nei limiti delle risorse annualmente disponibili.
- 4. Saranno considerate ammissibili le spese:
 - a) assunte con procedure coerenti con le norme comunitarie, nazionali, regionali applicabili anche in materia fiscale e contabile (in particolare con riferimento alle norme in materia di appalti pubblici, regimi di aiuti, concorrenza, ambiente);
 - b) effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa;
 - c) pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.

Articolo 6

(Vincoli di destinazione e di reversibilità/subentro del materiale rotabile)

- 1. Il soggetto beneficiario assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che le opere e gli impianti realizzati sono di proprietà dell'ente locale competente sul cui territorio insistono o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore dell'ente locale medesimo.
- 2. Il soggetto beneficiario assicura, e si impegna ad attestare al Ministero, che il materiale rotabile oggetto di finanziamento, è di proprietà dell'ente medesimo, o, in alternativa, di un soggetto terzo con il vincolo di reversibilità a favore della amministrazione comunale, oppure dei successivi soggetti aggiudicatari del servizio, con il medesimo vincolo, previo riscatto del valore residuo, determinato sulla base dei criteri stabiliti dalla misura 9, dell'Allegato A alla deliberazione 11 novembre 2019, n. 154, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.
- 3. Il soggetto beneficiario assicura il vincolo di destinazione delle opere, degli impianti e del materiale rotabile relativo al sistema per un periodo non inferiore alla vita utile del sistema stesso.

Articolo 7

(Verifiche)

- 1. Il Ministero si riserva di effettuare verifiche a campione, anche in loco, sull'attuazione degli interventi e sull'effettivo utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1.
- 2. I soggetti beneficiari, nonché gli eventuali soggetti attuatori, consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, *audit* e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la

documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.

Articolo 8 (Collaudo)

1. Il collaudo dell'intervento oggetto del finanziamento sarà effettuato ai sensi della legislazione vigente in materia.
2. Il soggetto beneficiario comunica l'avvenuta approvazione degli atti di collaudo degli interventi al Ministero certificando sotto la sua esclusiva responsabilità che l'intervento è ultimato e collaudato in ogni sua parte, trasmettendo copia conforme del collaudo stesso e del relativo atto di approvazione.
3. Almeno uno dei componenti della commissione di collaudo di cui al comma 1 dovrà essere un rappresentante del Ministero.

Articolo 9 (Utilizzo delle economie)

1. Eventuali economie delle risorse assegnate restano nella disponibilità del soggetto beneficiario sino al completamento dell'intervento, per garantire la copertura di imprevisti, ferme restando le procedure previste dal presente decreto.
2. A seguito del completamento dell'intervento di cui al comma precedente le economie finali entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, sono versate allo Stato.

Articolo 10 (Monitoraggio)

1. Il monitoraggio delle attività e degli interventi è effettuato, attraverso il sistema di *“monitoraggio delle opere pubbliche - MOP”* della *“banca dati delle pubbliche amministrazioni - BDAP”* ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, dal soggetto attuatore, ovvero dal titolare del CUP. Gli interventi devono essere identificati dal CUP ai sensi della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. L'alimentazione del sistema MOP avviene assicurando il principio di unicità dell'invio previsto dall'articolo art. 19 del citato Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Articolo 11 (Efficacia)

1. Il presente decreto acquisisce efficacia dall'avvenuta registrazione presso gli Organi di Controllo.

IL MINISTRO

Allegato 1 - Piano di riparto

BENEFICIARIO	INTERVENTO	CUP	SUBINTERVENTO	SISTEMA	COSTO SUBINTERVENTO (€)	COSTO TOTALE INTERVENTO (€)	COFIN. DISPONIBILE (€)	FINANZIAMENTO AMMESSO (€)
COMUNE DI TORINO	PROLUNGAMENTO LINEA TRANVIARIA 12 ALL'ALLIANZ STADIUM E RECUPERO TRINCEA FERROVIARIA TORINO-CERES	C11J22000000001		TRANVIA		221.721.410,41	-	221.721.410,41
COMUNE DI MILANO	METROPOLITANA LINEA M3:INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL DM 21.10.2015	F47C19000370001	NUOVI IMPIANTI DI RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE DEGLI INCENDI E RIMOZIONE IMPIANTI ESISTENTI E POTENZIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA E COMPARTIMENTAZIONI LOCALI TECNICI	METRO	9.803.527,30	25.000.000,02	2.000.000,00	20.900.000,02
		F47D17000140005	RIFACIMENTO DELL'IMPIANTO DI DIFFUSIONE SONORA PER CONSENTIRE L'INVIO E LA DIFFUSIONE DI ANNUNCI AUDIO DAL VIVO OPPURE PREREGISTRATI NELLE ZONE APERTE AL PUBBLICO E NELLE ZONE DI SERVIZIO DELLA LINEA 3		4.056.131,32		-	
		F47C19000380001	NUOVI CAVI FIBRA OTTICA RESISTENTI AL FUOCO IN SOLUZIONE RIDONDATA		1.165.984,00		-	
		F47C19000390001	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO SSE DUOMO		9.974.357,40		2.100.000,00	
COMUNE DI MILANO	METROPOLITANA LINEE M1 + M2: INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL DM 21.10.2015 FASE 2	F47C19000350001	COMPLETAMENTO OPERE CIVILI DI COMPARTIMENTAZIONE E RESISTENZA ANTINCENDIO	METRO	10.067.742,09	45.000.000,07	-	45.000.000,07
		F47C19000360001	ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DEI GE, DELLE CABINE ELETTRICHE E SOSTITUZIONE CAVI		34.932.257,98			
COMUNE DI GENOVA	LINEA METROPOLITANA: PROLUNGAMENTO A RIVAROLO E COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/ TERRALBA	B31J23000240001	TRATTA CANEPARI - RIVAROLO	METRO	64.158.886,29	74.516.124,63	-	74.516.124,63
		B34J18000230001	COMPLETAMENTO DELLA STAZIONE DI MARTINEZ/TERRALBA		10.357.238,34			
TOTALE								362.137.535,13